

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL UMBRIA 1 ED ASSOCIAZIONE EUGUBINA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO (A.E.L.C.) DI GUBBIO

ART.1

L'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto Alto Chiascio, Dr.ssa Anna Rita Comodi autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 455 del 31/03/2017, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro Onlus (di seguito denominata A.E.L.C.) - iscritta al n° 95 nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con Decreto del P.G.R. n° 115 del 15/02/1995 (legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”) - quale risorsa a supporto per lo svolgimento delle attività della rete delle Cure palliative, contribuendo allo sviluppo di servizi per l'assistenza ai malati neoplastici e anche a pazienti affetti da malattie croniche evolutive.

ART. 2

L'A.E.L.C., nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, collabora con l'Azienda nell'ambito della rete locale dei servizi territoriali e ospedalieri per attività di supporto ai pazienti che necessitano di trattamenti complessi.

Le attività oggetto della presente convenzione possono essere erogate in ambito domiciliare e nelle strutture residenziali che accolgono anziani e disabili.

Le attività di cui alla convenzione devono essere svolte direttamente e non possono essere oggetto di affidamento a terzi.

ART.3

Il Rappresentante Legale protempore dell'A.E.L.C. dichiara che l'Associazione possiede i requisiti di cui all'art. 372 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”, dichiara inoltre che la stessa:

- svolge attività di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- ha in atto una convenzione con l'Azienda USL Umbria 1 ;
- il territorio dove svolge la propria attività di volontariato è riferito al Distretto Alto Chiascio dell'Azienda USL Umbria 1;
- si avvale, per lo svolgimento delle attività, di n. 6 operatori sanitari ;
- allega l'elenco degli operatori sanitari (che rimane agli atti del Distretto Alto Chiascio) specificando la declinazione professionale, la formazione e la tipologia di rapporto contrattuale;
- si avvale di n. 9 volontari sanitari e non sanitari;
- allega l'elenco di tutti i volontari e la relativa formazione degli stessi (che rimangono agli atti del Distretto Alto Chiascio) ;
- ha un numero di 740 Associati alla data del 31/12/2016.

ART. 4

Il Rappresentante Legale protempore dell'A.E.L.C. dichiara, con nota allegata alla presente convenzione, che nessuno degli operatori di cui all'art.3 si trova nella condizione giuridica prevista dalla Legge n. 190/12 e successivo Decreto Legislativo n.33/13, vale a dire che in nessun caso ricorrono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.



Gli operatori dipendenti dell'Azienda USL Umbria 1 che volessero prestare la propria attività professionale, a titolo di volontariato nell'Associazione, dovranno **preventivamente** richiedere l'autorizzazione all'Azienda medesima.

ART. 5

Le attività garantite nella presente convenzione hanno lo scopo di permettere la cura a domicilio dei malati in fase terminale per patologie oncologiche e/o croniche evolutive favorendo il loro reinserimento in famiglia, mirando al miglioramento della qualità della vita durante la fase terminale della malattia, fornendo al malato stesso ed alla sua famiglia l'intervento multi-disciplinare di una équipe appositamente formata.

Tutte le attività sono svolte secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto dall'equipe multidisciplinare di Cure Palliative.

L'A.E.L.C. comunica puntualmente al Direttore del Distretto Alto Chiascio l'eventuale aggiornamento dell'elenco del personale di cui all'art.3 della presente convenzione.

Il Direttore del Distretto Alto Chiascio, unitamente ai dirigenti dei Servizi interessati, verifica che il personale sanitario e non sanitario, il cui elenco è agli atti della Direzione del Distretto Alto Chiascio, corrisponda a quello effettivamente impiegato a supporto delle attività del Servizio e che le attività di supporto rese dal personale sanitario dell'A.E.L.C. siano conformi a quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 6

Gli operatori sanitari dell'A.E.L.C. partecipano alle riunioni periodiche convocate dai rispettivi Servizi territoriali.

Lo stesso personale potrà inoltre, partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed alle attività di promozione della salute organizzate in ambito distrettuale in conformità ai progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.

In particolare l'A.E.L.C. in collaborazione con l'Azienda USL Umbria 1 si impegna nella realizzazione delle settimane della prevenzione organizzate nel corso dell'anno.

ART. 7

Per poter garantire adeguata assistenza ai malati terminali, gli operatori sanitari della A.E.L.C., in accordo con il Centro di Salute di riferimento, possono utilizzare mezzi, materiale sanitario e farmaci per la palliazione, forniti dal Servizio Farmaceutico al CdS di riferimento del paziente.

In nessun caso il personale sanitario dell'Associazione può utilizzare il ricettario del SSR o ricetta elettronica.

Il personale messo a disposizione dall'A.E.L.C. dovrà portare ben visibile un cartellino nominativo di riconoscimento.

Il personale sanitario dell'A.E.L.C. compila la documentazione clinica collaborando all'inserimento di dati in Atl@nte, secondo le modalità stabilite dalle procedure aziendali e con la supervisione del personale dipendente dell'Azienda USL Umbria 1.

ART. 8

L'A.E.L.C. provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle specifiche attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle



attività medesime , di cui all'art. 370 della legge n. 11/2015, esonerando l' Azienda USL Umbria 1 da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

ART. 9

L'A.E.L.C. provvede al trasporto dei pazienti che ne fanno richiesta dal proprio domicilio al Day-Hospital Oncologico dell'Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino e concorre a sostenere la spesa per il trasporto dei pazienti, residenti nell'area territoriale del Distretto Alto Chiascio, che devono usufruire del Servizio di Radioterapia presso l'Ospedale di Città di Castello.

ART. 10

Semestralmente l'AE.L.C. fornisce una relazione, corredata da un rendiconto tecnico riguardante l'attività svolta, e da un rendiconto economico per la verifica delle spese sostenute (art. 2 legge 266 /1991).

Per l'attività svolta e documentata dall'A.E.L.C., nei modi e nei termini di cui alla presente convenzione, l'Azienda USL Umbria 1 riconosce all'Associazione stessa un contributo sulle spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite prestabilito di € 35.000,00.

Tale importo sarà liquidato a seguito di verifica ed approvazione, da parte del Direttore del Distretto Alto Chiascio, delle relazioni sull'attività svolta.

ART. 11

L' Azienda USL Umbria 1, con la presente convenzione - ai sensi dell'articolo 30 del D.L.vo n. 196 del 30/06/03 designa - quali incaricati al trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui verranno a conoscenza nell'adempimento delle attività derivanti dalla presente convenzione - i soggetti dell'A.E.L.C. individuati nell'elenco allegato alla presente convenzione.

Gli incaricati del trattamento dovranno impegnarsi al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 196/03:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione e per un tempo non superiore alla durata della medesima;
- rispettare le specifiche istruzioni e procedure che il responsabile del trattamento dei medesimi dati individuato dall'Azienda USL Umbria 1, riterrà opportuno impartire per iscritto;
- informare immediatamente il responsabile del trattamento in caso di situazioni anomale ed emergenze;
- non trasmettere o comunicare a terzi i dati personali, salvo che la comunicazione non sia necessaria ad altri enti esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione e dietro autorizzazione del Responsabile del trattamento individuato dall'Azienda USL Umbria 1;
- rispettare il divieto di comunicazione diffusione dei dati trattati, sia in vigenza della presente convenzione sia per tutto il periodo successivo, durante il quale rimarrà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- adottare tutte le misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità prescritte.

ART. 12

La validità della presente convenzione si intende fissata per mesi sei, a decorrere dal 01/01/2017, rinnovabile con specifico atto tra le parti.

ART. 13

Le parti della presente convenzione si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria 1, reperibile all'indirizzo <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 , comma 3 del DPR n.62/2013, alle previsioni del Patto d'Integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 14

Alla presente convenzione viene allegato, come parte integrante e sostanziale, il Patto d'Integrità, approvato con Delibera del Direttore Generale n.100 del 31/01/2017, che viene sottoscritto dalle parti.

ART. 15

L'A.E.L.C. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'A.E.L.C. dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono pertanto esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e successive modifiche. Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa ad attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro ai sensi della Legge n. 266/91.

ART. 16

La presente convenzione consta di n.4 (quattro) facciate interamente scritte e n.25 (venticinque) righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda USL e uno per l'A.E.L.C.


Letto, approvato e sottoscritto

Gubbio, il 06/04/2017

Per l'Azienda USL Umbria 1 - Il Direttore del Distretto Alto Chiascio Dr.ssa Anna Rita Comodi




Per l'Associazione A.E.L.C. - Il Presidente pro tempore Sig.ra Orietta Migliarini Colaiacono



L'A.E.L.C., consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini dell'esenzione dall'imposta di registro e dal bollo, che la presente Convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento di fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.

Per l'Associazione A.E.L.C. - Il Presidente pro tempore Sig.ra Orietta Migliarini Colaiacono



Oggetto: Patto di integrità relativo alla convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Azienda Usl Umbria 1 e l'Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro Onlus (di seguito denominata A.E.L.C.) per la collaborazione nello svolgimento delle attività della rete delle Cure palliative, contribuendo allo sviluppo di servizi per l'assistenza ai malati neoplastici e anche a pazienti affetti da malattie croniche evolutive.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA


L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

**L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE EUGUBINA PER LA LOTTA
CONTRO IL CANCRO" (A.E.L.C.)**

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione relativa all'attività di volontariato, stipulata tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'A.E.L.C., di conformare i propri comportamenti di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione della convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto. L'A.E.L.C. si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.



L'A.E.L.C. si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nel controllo sulla corretta esecuzione della convenzione, durante la fase di esecuzione e nei tre anni successivi alla conclusione della convenzione stessa. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuito.


Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'A.E.L.C. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- esclusione della possibilità per l'A.E.L.C. di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza della convenzione in oggetto.

L'A.E.L.C. si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.



Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e l'A.E.L.C. sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente Gubbio, il 06/04/2017

Per l'Azienda USL Umbria 1 – Il Direttore del Distretto Alto Chiascio Dr.ssa Anna Rita Comodi



Per l'Associazione A.E.L.C. - Il Presidente pro tempore Sig.ra Orietta Migliarini Colaiacovo

